ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

I Piani Individuali di Risparmio (P.I.R.)

P.I.R. – Aspetti Regolamentari

Gianmarco Maffioli
Tmf Compliance (Italy) S.r.l.

22 Novembre 2017 - **Sala Convegni OD CEC** Corso Europa 11 **Milano**

Macro ambiti oggetto di analisi

- **Soggetti sottoscrittori**

- **Soggetti abilitati alla prestazione del servizio e modalità di sottoscrizione del PIR**

- **Caratteristiche regolamentari del PIR**

Soggetti sottoscrittori

Regime agevolativo riservato alle persone fisiche che:

a) sono fiscalmente residenti in Italia. Il trasferimento della residenza comporta la chiusura del piano e la perdita dell'agevolazione fiscale sui redditi;
b) non hanno più PIR nello stesso momento;
c) non condividono il piano con altre persone fisiche;
d) hanno qualsiasi tipo di età (anche minorenni).

Estensione dell'applicazione dell'agevolazione agli enti di previdenza obbligatoria e complementare (con deroghe anche ai limiti all'investimento, cfr. slide 9).

Soggetti abilitati alla prestazione del servizio e modalità di sottoscrizione del PIR

Al fine di costituire il PIR i soggetti possono avvalersi di:

- Intermediari finanziari abilitati ad applicare il regime di risparmio amministrato ai sensi del d. lgs 21 novembre 1997 n. 461 (art.6);
- imprese assicurative residenti in Italia;
- imprese assicurative non residenti, che operano in Italia tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi.

(Segue)

(Segue) Soggetti abilitati alla prestazione del servizio e modalità di sottoscrizione del PIR

Peculiarità per gli intermediari finanziari :

- Necessità, per le SIM coinvolte, di essere autorizzate dalla Consob alla detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela nello svolgimento dei servizi di investimento (art.12 Regolamento Intermediari);

- Possibilità di deposito (in custodia o in amministrazione) degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento presso intermediari residenti o stabili organizzazioni di intermediari non residenti; è prevista la facoltà di sub-depositare gli strumenti stessi presso intermediari non residenti.

(Segue)

(Segue) Soggetti abilitati alla prestazione del servizio e modalità di sottoscrizione del PIR

Modalità con le quali è possibile effettuare la costituzione del piano:

con coinvolgimento di intermediari professionali residenti, tra cui banche, SIM, SGR, società fiduciarie:

a) costituzione di un rapporto di custodia o amministrazione titoli;

b) costituzione di un rapporto di gestione individuale di portafogli;

c) sottoscrizione di quote di OICR PIR compliant gestiti da SGR;

oppure

d) tramite stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita.

(Segue)

(Segue) Soggetti abilitati alla prestazione del servizio e modalità di sottoscrizione del PIR

Le modalità espresse ai punti a), b) e c) della slide precedente sono attuabili soltanto tramite l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime di risparmio amministrato (cfr. slide n. 5).

- Caso a) conferimento di strumenti già detenuti, il piano viene costituito tramite una cessione a titolo oneroso;

- Caso b) necessità di essere autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli individuali con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela;

- Caso c) possibilità per la SGR, sia che commercializzi il proprio PIR sia che lo distribuisca per mezzo di soggetti terzi collocatori, di provvedere essa stessa alla gestone fiscale dello strumento.

Caratteristiche regolamentari del PIR

a) Requisito temporale e limite all'ammontare investito;

b) Vincoli all'investimento;

c) Movimentazioni dell'investimento;

d) PIR costituito da quote di OICR *PIR Compliant*.

a) Requisito temporale e limite all'ammontare investito

- «*Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno 5 anni*»;

- Possibilità di disinvestire e poi reinvestire gli strumenti (cfr. slide movimentazioni);

- «*Si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno, a 30.000 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 Euro*». Non c'è necessità di versare annualmente l'intero importo di 30.000 Euro; nel computo si tiene conto delle somme affidate all'intermediario o, in caso di conferimento di strumenti già detenuti, del loro valore alla data di conferimento;

- Possibilità per gli enti di previdenza complementare e obbligatoria di derogare a tali limiti, rimanendo comunque entro il limite massimo del 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

b) Vincoli all'investimento

In ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso (243 giorni), le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in investimenti qualificati

Investimenti qualificati: strumenti finanziari (sia azionari che obbligazionari), anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che presentano queste caratteristiche:

- svolgono attività diverse da quella immobiliare;
- sono residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia ai sensi dell'art. 162 TUIR al momento dell'investimento.

(Segue)

(segue) b) Vincoli all'investimento

- La quota del 70% deve essere investita per almeno il 30% del valore complessivo (21% sul totale degli strumenti) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;

- Le somme o i valori destinati nel piano (non solo gli investimenti qualificati) non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo (**il c.d. limite alla concentrazione**);

- le somme o i valori destinati nel piano (non solo gli investimenti qualificati) non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni" (**il c.d. divieto di investimento in Paesi non collaborativi**).

(Segue)

(segue) b) Vincoli all'investimento

La restante parte, quella non investita in investimenti qualificati (max 30% del totale), può essere investita in:

- Investimenti non qualificati, ovvero strumenti finanziari emessi da: a) imprese non radicate in Italia (residenti UE/SEC ma che non hanno una stabile organizzazione in Italia); b) imprese che svolgono attività immobiliare;
- Impieghi di liquidità (bonifici e conti correnti);
- Titoli di Stato, italiani o esteri.

È comunque necessario che tale porzione di investimento non qualificato rispetti il limite alla concentrazione degli investimenti del 10% (cfr. slide 11).

Non può inoltre essere investita in:

- Strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in stati non «white list»;
- Partecipazioni sociali «qualificate»;
- Strumenti finanziari i cui redditi concorrono al formazione del reddito imponibile.

c) Movimentazioni dell'investimento

Variazioni quantitative:

- Possibilità di prelievo di liquidità o di trasferimento di strumenti finanziari, con conseguente riduzione del valore del PIR. È possibile destinare altre risorse al piano, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi (**PIR dinamico**).

Variazioni qualitative:

- Possibilità di cedere o di chiedere il rimborso degli strumenti finanziari prima della fine dell'holding period senza perdere il vantaggio fiscale -> il controvalore rimborsato deve però essere reinvestito entro 90 giorni dal rimborso. Tale periodo di tempo si somma ai 5 anni nel computo dell'holding period. (**PIR flessibile**);
- Nel caso poi di cessione degli strumenti oggetto di reinvestimento, il recupero a tassazione si verifica anche sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari oggetto del primo rimborso.

d) PIR costituito da quote di OICR *PIR Compliant*

Le quote o azioni si considerano «PIR Compliant» se gli OICR:

- Sono residenti in Italia o in altri Stati UE/SEC;
- Investono il patrimonio del fondo nel rispetto dei vincoli di investimento, del limite di concentrazione e del divieto di investimento in Paesi non collaborativi.

Tali vincoli devono essere verificati avendo riguardo al Regolamento del fondo ed alla documentazione d'offerta. Vanno applicati all'investimento direttamente sull'attivo dell'OICR. Se l'attivo dell'OICR è «PIR compliant», le quote sottoscritte sono da considerarsi investimento qualificato.

- Caso di PIR che investe per il 70% in quote di OICR «PIR Compliant» -> la restante parte può essere investita liberamente (nel rispetto dell'holding period e del limite di concentrazione);
- Caso di PIR che investe per il 50% in quote di OICR «PIR Compliant» -> la restante parte deve essere investita per almeno il 20% in investimenti qualificati.

(Segue)

(segue) d) PIR costituito da quote di OICR *PIR Compliant*

- Le quote o azioni di OICR non «PIR Compliant» sono a tutti gli effetti investimenti non qualificati, e quindi detenibili per max 30% del totale del PIR, nel rispetto del limite di concentrazione. Eccezione viene fatta per gli OICR che garantiscono un rendimento minimo, per i quali non trova applicazione il limite di concentrazione (assenza di rischio in capo all'investitore).

- Holding period da riferirsi alle quote di OICR acquisite dall'investitore e non agli investimenti effettuati dall'OICR.

- I rendimenti non distribuiti in accumulo nel corso del periodo non sono considerati nuovi investimenti e, dunque, possono consolidarsi anche oltre il limite di 30.000/150.000 Euro.

- Possibilità di detenzione all'interno del PIR di quote o azioni di fondi di fondi, con possibilità di verificare la sussistenza della qualifica di investimenti qualificati avendo riguardo anche al patrimonio degli OICR sottostanti.